



collettivistica e parte dall'individuo: «[non] può recare alcuna meraviglia che l'individuo non sia più nulla, quando il governo è tutto». Tale giustizia della sfera sociale si realizza quindi in un primo momento nella *giustizia commutativa* tra le libertà individuali: rapporto aritmetico-catallatico tra le sfere personalistiche di *libertà morale*, come viene realizzato soprattutto nei rapporti di *mercato*.

(2) Se questa *giustizia commutativa* non deve diventare oggetto dei non-rapporti di potere, sacrificata alla dittatura del più forte, essa presuppone un ordinamento politico-giuridico che deve essere strutturato secondo il criterio di *giustizia* ossia secondo i principi di solidarietà e sussidiarietà, ma appunto non secondo la benevolenza e la carità. Questo perché lo Stato *non può* realizzare la carità, in quanto è la sfera dei mezzi, del regolamento utile della modalità dei diritti. Infatti, Rosmini si chiede se la *carità* (beneficienza) possa essere compito dello Stato e nega in linea in principio questa idea: la *carità* è opera della «spontaneità», mentre il governo agisce tramite «le sue ordinanze, le sue leggi, [che] sono sancite dalla forza» e quindi contrariamente alla «spontaneità». Bisogna sottolineare che Rosmini esplicitamente esclude dalla carità quegli sussidi rivolti al minimo d'esistenza delle persone, in quanto questo problema, appunto, è un problema di *diritti fondamentali* e non di «mera beneficienza». Tutte le altre opere di *carità*, però, siano lasciate «alla liberalità de' singoli cittadini e alle private associazioni». La carità è atto individuale-spontaneo, e solo se questa spontaneità dell'intera nazione si trasmette immediatamente nell'azione del governo, quest'ultimo può eccezionalmente realizzare una *giustizia distributiva* che vada oltre quella *sociale* dell'ordinamento politico.

(3) La carità, come visto, rimane affidata alla «spontaneità» degli individui e delle rispettive «associazioni». Lo Stato non deve sostituirsi a questa dimensione individuale o renderla vana. Invece, esso deve favorire quegli spazi della società civile nei quali l'individuo esercita la sua *libertà morale* e quindi la *carità*: ossia, secondo Rosmini, nella *religione* e nella *famiglia*. Lo Stato, rispetto a queste due «società» che realizzano i «beni» personalistici dell'uomo, è mero «mezzo». E come abbiamo visto, anche la *società civile* stessa, nei confronti di esse, non ha un'essenza propria, ma persino essa stessa «dee essere, secondo lo spirito della sua istituzione e la sua propria natura, una mera inserviente alle due prime [cioè alla religione e alla famiglia]». In questo punto, la concezione rosminiana è più liberale di quella dell'enciclica, in quanto non concede alla *società civile* una propria essenza, ma la ricollega a sua volta alla dignità delle persone: la concezione rosminiana è personalistica in tutte le sue conseguenze. Questa è la sussidiarietà per Rosmini: la prevalenza di quei due spazi sociali (che egli chiama «società») che precedono lo Stato e la società civile stessa, e che sono le «società» che realizzano i veri beni (personali e naturali) della persona. *La giustizia sociale non può realizzare la carità*, ma deve *sussidiariamente garantire* le due «società» della religione e della famiglia dove si sviluppano «*spontaneamente*» i valori autentici della carità

e del dono.

rn rn